94.a SAGRA DELL'UVA

IL DIRIGENTE SUAP

Premesso che, l'amministrazione Comunale intende consolidare e rinnovare la tradizionale manifestazione culturale denominata "Sagra dell'Uva", che puntualmente si svolge ogni anno sulle vie principali del centro storico di Marino;

Che, i tradizionali festeggiamenti della "Sagra dell'Uva" si terranno nei giorni 6/7/8 ottobre 2018;

Visto che, tale evento è considerato un appuntamento popolare ricco di folclore e tradizione ma soprattutto teso a valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura vitivinicola, la ristorazione territoriale di qualità, nonché la produzione agricola e di tutti i prodotti enogastronomici del nostro territorio;

Ritenuto, quindi di dover mirare sullo sviluppo dei prodotti tipici locali, disciplinando comunque la vendita, la somministrazione di alimenti e bevande, finalizzate alla promozione di tali prodotti;

Visto, l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che, nei giorni 6/7/8 ottobre 2018:

- 1. E' consentita la possibilità di vendita di vino in bicchieri di carta o plastica da 200 ml, uva e dolci tipici marinesi ai legittimi detentori di cantine aventi carattere storico con divieto di approntare cantine in locali abitualmente adibiti ad altri usi (garage, magazzini ecc.), o comunque aventi una destinazione d'uso diversa da cantina storica, e a commercianti e artigiani già autorizzati alla vendita o produzione relativa esclusivamente al settore alimentare, all'interno del proprio locale o di altro locale avente destinazione d'uso commerciale (C1);
- 2. Si ha l'obbligo di porre in vendita i prodotti alimentari in contenitori preconfezionati sigillati, con indicazione della provenienza e scadenza, salvo la somministrazione di buffetteria fredda e comunque di alimenti non soggetti a preparazione a caldo;

3. È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, fatta eccezione per le confezioni regalo prescatolate, contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti sul territorio comunale, le quali non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e, dovranno presentarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte, completamente integre, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi;

4. Vige l'obbligo di utilizzare contenitori monouso per bevande;

5. E' preferibile la somministrazione di vino prodotto nel territorio marinese;

6. Vige l'obbligo di osservare le vigenti norme igienico-sanitarie.

Marino lì 25/09/2018

Il Dirigente SUAP Arch. Michele Gentilini